

Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace nel Mondo



STATUTO

TITOLO I (Denominazione - Finalità)

Articolo 1 (Denominazione)

1. Il **Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace nel Mondo (CGSP)** è una libera associazione non governativa, con fini umanitari.

2. Il suo simbolo è un mondo sostenuto da una mano e da una luce, che lo illumina in una atmosfera di surrealità, a significare che le dimensioni dell'essere non sono solo quelle visibili, esistendo realtà che non sono state ancora indagate e che comunque interagiscono con la nostra vita individuale e sociale.
3. La sua sede istituzionale è ubicata in Italia, nella città di Roma, ma possono essere aperte sedi operative e di rappresentanze in ogni Nazione.
4. Il Consiglio Globale della Sicurezza e della Pace potrà istituire, in ogni parte del mondo, agenzie, dipartimenti e uffici di rappresentanza, nel rispetto del diritto nazionale degli Stati nei modi e nei termini stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 1961.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace nel Mondo ha come finalità:
 - confermare la fede religiosa fra i diritti fondamentali dell'uomo e operare per il rispetto reciproco fra le diverse fedi religiose;
 - indicare la dignità della persona umana quale diritto fondamentale che trascende ogni altro diritto;
 - valorizzare l'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne;
 - esaltare la Sicurezza e la Pace fra i Popoli;
 - promuovere ogni attività per debellare il fenomeno del terrorismo in tutte le sue forme;
 - offrire la propria collaborazione per favorire l'esecuzione dei trattati internazionali, che rispettano i diritti fondamentali degli uomini e delle donne;
 - sostenere i governi che praticano la tolleranza e la solidarietà fra i popoli;
 - favorire i rapporti di buon vicinato fra gli Stati e le Nazioni;
 - promuovere le attività culturali e le iniziative tese a eliminare o, quanto meno, a limitare la costruzione di armi atomiche, chimiche, batteriologiche e di distruzione di massa;
 - promuovere lo sviluppo ed il progresso economico, sociale, scientifico e culturale dei popoli;
 - impedire, con ogni mezzo, l'inquinamento del Pianeta, promuovendo specifiche iniziative nel campo culturale ed emanando raccomandazioni ed ammonimenti a queglii Stati che non rispettano le norme internazionali sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - impedire, con i mezzi pacifici più appropriati, la pratica della discriminazione razziale, politica e religiosa;
 - offrire ogni collaborazione per lo stabilimento della pace in ogni parte del mondo;
 - rimuovere, con gli strumenti del negoziato, le cause che determinano minacce alla pace;
 - comporre le controversie che potrebbero minare la pace e la tolleranza fra i popoli;
 - collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e con tutte le Associazioni e Organizzazioni che hanno le stesse finalità, per il rafforzamento della Cooperazione Internazionale;
 - promuovere iniziative, nei più diversi campi, per aiutare gli Stati e le Nazioni a risolvere i problemi di carattere economico, sociale, culturale, umanitario, industriale, sanitario e commerciale;
 - promuovere il coordinamento delle attività per lo stabilimento e il rafforzamento della pace nel mondo.

Articolo 3
(Soci del Consiglio)

1. Soci dell'Organizzazione sono le Donne e gli Uomini che operano per la sicurezza e la pace nel mondo, nonché le Organizzazioni non Governative che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo e che sottoscrivono l'accettazione degli obblighi di cui al presente Statuto.

Articolo 4
(Modalità di ammissione dei Soci)

1. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.
2. Il Comitato Generale di Sicurezza e della Pace, quale organo esecutivo del Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le decisioni del Comitato Generale sono inappellabili.
4. Il Comitato Generale può legittimamente decidere di sospendere o di espellere dall'organizzazione un socio per gravi motivi o per aver violato i principi enunciati nel presente Statuto.

TITOLO II
(Organi del Consiglio Globale della Sicurezza e della Pace nel Mondo)

Articolo 5
(Organi Istituzionali)

1. Gli Organi Istituzionali del Consiglio sono:
 - a) il Presidente Internazionale;
 - b) Il Vice Presidente;
 - c) il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace;
 - d) la Segreteria Internazionale;
 - e) l'Assemblea Generale.

Articolo 6
(Il Presidente Internazionale)

1. Il Presidente Internazionale è eletto dalla Assemblea Generale, in seduta ordinaria.
2. L'elezione del Presidente Internazionale può avvenire per acclamazione, dichiarazione di elezione, a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente Internazionale è eletto per 5 (cinque) anni e può essere riconfermato.
4. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente Internazionale convoca l'Assemblea Generale per eleggere il nuovo Presidente.
5. Può essere eletto Presidente Internazionale il socio che abbia compiuto quarant'anni e che abbia, nel suo Stato, il pieno godimento dei diritti civili e politici.
6. Le funzioni del Presidente Internazionale, nei casi di assenza motivata, di impedimento, di dimissioni o di morte, sono esercitate dal Vice Presidente.

7. Il Presidente Internazionale, quale massima autorità dell'Organizzazione, convoca e presiede, con apposito ordine del giorno, la Segreteria Internazionale, il Comitato Generale per la Sicurezza e la Pace e l'Assemblea Generale, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria.
8. Il Presidente Internazionale, in caso di ingovernabilità per eventi straordinari, può sciogliere, con proprio decreto, il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace e la Segreteria Internazionale, e nominare ad interim nuovi membri, sino alla successiva Assemblea Generale.
9. Al Presidente Internazionale spetta la firma degli atti di straordinaria amministrazione dell'Organizzazione e la sua rappresentanza legale di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.
10. Per l'attività di gestione ordinaria dell'Organizzazione si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del Segretario per la Sicurezza e per la Pace nelle rispettive materie.

Articolo 7 (Il Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente Internazionale nei casi previsti dal presente Statuto, ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 8 (Comitato Generale della Sicurezza e della Pace)

1. Il Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace è amministrata dal Comitato Generale della Sicurezza e della Pace composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri.
2. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Organizzazione.
3. I membri del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace sono eletti dalla Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.
4. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace nomina, nel suo seno, la Segreteria Internazionale.
5. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace si riunisce, nella sede dell'Organizzazione o altrove, tutte le volte che il Presidente Internazionale lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da oltre la metà dei suoi membri.
6. Per la validità delle adunanze del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. La convocazione del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace è di competenza del Presidente Internazionale, con lettera raccomandata inviata 30 (trenta) giorni liberi prima o nei casi di urgenza, con telegramma o con altri mezzi, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima al domicilio di ciascun Consigliere.
8. Le deliberazioni del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente Internazionale Generale o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.
9. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, per la piena attuazione ed il raggiungimento degli scopi, non riservati in modo tassativo dal presente Statuto all'Assemblea Generale.

10. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace può delegare, in tutto o in parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione alla Segreteria Internazionale e al Presidente Internazionale.
11. In casi eccezionali, il Presidente Internazionale può consentire ai Consiglieri di intervenire alle riunioni mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo e di esprimere il loro voto.
12. Alle riunioni del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace, su invito del Presidente Internazionale, possono partecipare senza diritto di voto persone esperte nelle materie previste dall'ordine del giorno.
13. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace elegge, nel proprio seno, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente dell'Organizzazione, il Segretario Generale, il Segretario per la Sicurezza e la Pace e il Segretario delle Relazioni Internazionali.

Articolo 9 (Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è Segretario del Consiglio Globale della Sicurezza e della Pace, coordina l'attività amministrativa del Consiglio, ha la responsabilità organizzativa dell'Ente ed esplica funzioni di coordinamento dei Dipartimenti e delle Agenzie dell'Organizzazione.
2. Il Segretario Generale può proporre al Comitato Generale della Sicurezza e della Pace la nomina di uno o più Vice Segretari Generali, che possono assistere alle adunanze del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
3. Il Segretario Generale cura, d'intesa con il Segretario per la sicurezza e la Pace, le relazioni con i Paesi per una maggiore loro presenza nel dibattito sulle nuove emergenze mondiali, organizzando specifici incontri e convegni.
4. A cura del Segretario Generale sono tenuti e conservati i libri delle adunanze e delle delibere dei Consigli Generali della Sicurezza e della Pace, presso la sede della Presidenza.

Articolo 10 (Segretario per la Sicurezza e la Pace)

1. Il Segretario per la Sicurezza e per la Pace attende ai seguenti compiti:
 - a) redige progetti sulla sicurezza e la pace nel mondo, che presenta alla Segreteria Internazionale e al Comitato Generale della Sicurezza e della Pace;
 - b) organizza convegni e incontri internazionali, in collaborazione con il Segretario Generale, sulle materie di specifico interesse;
 - c) elabora raccomandazioni e ammonimenti sulle materie di competenza, che presenta alla Segreteria Internazionale e al Comitato Generale della Sicurezza e della Pace, per la firma del Presidente Internazionale;
 - d) si avvale della Segreteria del Presidente Internazionale per l'espletamento degli atti di competenza.
2. I Progetti per la Sicurezza e la Pace prevedono i seguenti argomenti:
 - lotta al terrorismo di qualsiasi forma;
 - inquinamento globale;
 - migrazione dei popoli;
 - dialogo religioso;

- fame nel mondo;
 - alimentazione umana;
 - acquisizione nuove risorse energetiche;
 - armamenti e mezzi di distruzione di massa;
 - smaltimento dei rifiuti umani;
 - traffico illecito di sostanze stupefacenti, di idrocarburi e di materiali radioattivi;
 - traffico illecito di farmaci e medicinali.
3. Il Segretario per la Sicurezza e la Pace presenta ogni anno, in una conferenza a livello internazionale, una relazione sulle materie di competenza, approvata dal Presidente Internazionale e dalla Segreteria Internazionale

Articolo 11 (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberante dell'Organizzazione.
2. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci dell'Organizzazione.
3. Ogni membro dell'Organizzazione ha diritto ad un voto.
4. I membri delle Organizzazioni e delle Associazioni Internazionali, che aderiscono al Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace nel Mondo, possono partecipare all'Assemblea e esercitano il diritto di voto tramite il proprio rappresentante.
5. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
6. Le Assemblee ordinarie sono quelle in cui si approva il bilancio di esercizio, si elegge il Presidente Internazionale, il Vice Presidente, e i membri del Comitato Generale di Sicurezza e della Pace, della Segreteria internazionale.
7. Nelle assemblee ordinarie è possibile discutere su qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi stabiliti dallo Statuto dell'Organizzazione.
8. I regolamenti di esecuzione del presente Statuto sono approvati, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea Generale in seduta ordinaria.
9. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente Internazionale con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata spedita agli interessati, al domicilio risultante dal libro dei componenti dell'Organizzazione, almeno 30 (trenta) giorni liberi prima o nei casi di urgenza, con telegramma o con altri mezzi, almeno 15 (quindici) giorni liberi prima al domicilio di ciascun componente.
10. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Con la stessa convocazione saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'Assemblea.
12. Ogni componente dell'Assemblea Generale può farsi rappresentare nell'Assemblea con atto di delega scritto da un altro membro.
13. L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente Internazionale o dal suo

Vice, o nei casi di assenza di entrambi, da persona eletta dall'Assemblea.

14. Il segretario dell'Assemblea Generale redige il verbale dell'adunanza e svolge i compiti che gli affida il Presidente Internazionale.
15. È segretario dell'Assemblea Generale il Segretario Generale del Consiglio Globale della Sicurezza e della Pace.
16. Nei casi di assenza del Segretario Generale, l'Assemblea elegge un proprio segretario.
17. L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli Stati membri.
18. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
19. L'Assemblea straordinaria è convocata unicamente per la modifica dello Statuto e delibera validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci, iscritti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Pace, ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento degli iscritti.
20. I Soci e i rappresentanti delle Organizzazioni e Associazioni Internazionali aderenti all'Organizzazione devono essere in regola con il pagamento dei contributi finanziari.
21. Le Assemblee straordinarie per essere dichiarate valide richiedono, altresì, la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri del Consiglio Globale della Sicurezza e della Pace.

Articolo 12 (Segretario Amministrativo)

1. Al Segretario amministrativo viene affidato il controllo gestionale su tutte le risorse finanziarie e beni patrimoniali dell'Organizzazione.
2. Risponde del suo operato al Presidente Internazionale e al Comitato Generale per la Sicurezza e la Pace.
3. Per lo svolgimento della sua attività si avvale degli Uffici Amministrativi dell'Organizzazione.
4. Può essere delegato dal Presidente Internazionale per l'apertura e gestione dei conti correnti.

Art. 13 (Segreteria Internazionale)

1. La Segreteria Internazionale è composta:
 - Presidente Internazionale;
 - Vice Presidente;
 - Segretario Generale;
 - Segretario per la Sicurezza e la Pace;
 - Segretario delle Relazioni Internazionali;
 - Segretario Amministrativo, senza diritto di voto.
2. La Segreteria Internazionale ha il compito di attuare le decisioni del Comitato Generale per la Sicurezza e la Pace, emanando provvedimenti immediatamente esecutivi, in seguito sottoposti alla ratifica del Comitato.

Articolo 14
(Gli organi sussidiari)

3. Gli organi sussidiari sono strutture complementari ed ausiliarie alle dirette dipendenze del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.
4. Sono organi sussidiari, opportunamente regolamentati, le agenzie, gli uffici di rappresentanza e i dipartimenti per la gestione di specifici settori del Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace.
5. Il diritto alle nomine spetta al Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.
6. Gli organi sussidiari sono costituiti, istituiti e fondati, con delibera approvata a maggioranza, dal Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.
7. Il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace, a maggioranza assoluta, approva i regolamenti degli organi sussidiari.
8. Gli organi sussidiari sono presieduti dal Presidente Internazionale, coadiuvato dal Segretario Generale, ovvero per delega, da un loro sostituto.

Articolo 15
(Organizzazione diplomatica)

1. L'istituzione di relazioni diplomatiche tra il Consiglio Globale per la Sicurezza e la Pace nel Mondo e gli Stati, che ne condividono le finalità statutarie, avviene mediante sottoscrizione di specifici accordi.
2. Il Comitato Generale per la Sicurezza e la Pace nomina propri rappresentanti presso i diversi Stati per lo svolgimento delle specifiche attività, concordate.
3. Il regolamento dell'organizzazione diplomatica, che si dovrà basare sulla Convenzione di Vienna del 1961, è approvato dal Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.

TITOLO III
Atti degli Organi Istituzionali

Articolo 16
(Atti degli Organi Istituzionali)

1. Gli Atti degli Organi Istituzionali sono:
 - a) i pareri, a richiesta o d'iniziativa;
 - b) le raccomandazioni;
 - c) gli ammonimenti.

Articolo 17
(Pareri)

1. I pareri sono giudizi o atteggiamenti, motivati da una interpretazione o da un criterio di valutazione, rilasciati a Stati o ad altri soggetti internazionali, d'iniziativa o a richiesta.
2. Sono formulati da un organo istituzionale dell'Organizzazione e sono a firma del Segretario per la Sicurezza e la Pace.

Articolo 18
(Raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni sono inviti a Stati e soggetti internazionali al rispetto delle norme di diritto internazionale.
2. Le raccomandazioni tendono a esortare i soggetti interessati a conformarsi ad un certo comportamento.
3. Sono formulati da un organo istituzionale dell'Organizzazione e sono a firma del Segretario Generale.

Articolo 19
(Ammonimenti)

1. Gli ammonimenti sono censure morali a carico di Stati e soggetti internazionali che violano norme di diritto internazionale.
2. Gli ammonimenti possono essere semplici o gravi a seconda della gravità della violazione.
4. Sono formulati da un organo istituzionale dell'Organizzazione e sono a firma del Presidente Internazionale.

TITOLO IV
Bilancio e scioglimento dell'Organizzazione

Articolo 20
(Il bilancio)

1. Gli esercizi finanziari dell'Organizzazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Generale della Sicurezza e della Pace procede alla formazione del bilancio da compilarsi con criteri di oculata diligenza.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 21
(Scioglimento dell'Organizzazione)

1. L'Assemblea straordinaria, su proposta del Comitato Generale della Sicurezza e della Pace, può deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione, le modalità della liquidazione, la nomina di uno o più liquidatori, la determinazione dei poteri e dei compensi.

TITOLO V
Clausola compromissoria

Articolo 22
(Clausola compromissoria)

1. Qualunque controversia che dovesse sorgere tra i membri dell'Organizzazione sarà decisa secondo il regolamento arbitrale approvato dal Comitato Generale della Sicurezza e della Pace.
2. I giudici arbitrali giudicano insindacabilmente anche le amichevoli composizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Presidente Internazionale, nell'espletamento del suo mandato, può farsi collaborare da consiglieri particolarmente esperti nelle più diverse materie.
2. Il Presidente Internazionale può attribuire cariche onorifiche a coloro che si sono distinti per altissimi meriti nel campo politico, diplomatico, scientifico, letterario e religioso, d'iniziativa o su proposta di un Organo Istituzionale.

Roma, 26 settembre 2017

Il Consiglio Direttivo Nazionale del Movimento Liberazione Italia